n. 1069-1/2026 ruolo PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE - Crisi d'Impresa

riunito in Camera di Consiglio in data **01.10.2026** nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura De Simone Presidente
dott. Luca Giani Giudice rel.
dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 268 CCII

nel procedimento

n. 1069-1/2026 Ruolo P.U.

promosso con ricorso depositato in data 27.07.2026

da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in [redacted], giusta procura agli atti

-ricorrente-

nei confronti di

OHANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 09652460966) con sede in Corsico (MI), via Vittorio Emanuele II n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Valerio Ciuci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, viale Misurata n. 62, giusta procura agli atti

-resistente-

Il Tribunale
Premesso che
Nel ricorso introduttivo di [redacted] sono state formulate le seguenti conclusioni: "*chiede: in via principale, di dichiarare la liquidazione giudiziale di Ohana S.r.l. in liquidazione, con sede in via Vittorio Emanuele II n. 46 – 20094 Corsico MI (C.F./P.IVA 09652460966) e domicilio digitale INI-PEC ohanasrlcorsico@pec.it, in persona di [redacted], rappresentante legale pro tempore con domicilio in [redacted]; - in via subordinata, di dichiarare la liquidazione controllata di Ohana S.r.l. in liquidazione, con sede in via Vittorio Emanuele II n. 46 – 20094 Corsico MI (C.F./P.IVA 09652460966) e domicilio digitale INI-PEC ohanasrlcorsico@pec.it, in persona di [redacted] rappresentante legale pro tempore con domicilio in [redacted]*";
parte resistente, difesa come in epigrafe, si è costituita in data 21.09.2025, formulando le seguenti conclusioni "*In via principale di merito: DICHIARARE INAMMISSIBILE e RIGETTARE la domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale formulata da [redacted] nei confronti di Ohana S.r.l. in liquidazione, accertata e dichiarata la qualifica di Impresa Minore ex art. 2, co. 1, lett. d) CCII. 3. In via subordinata: DICHIARARE INAMMISSIBILE e RIGETTARE la domanda di Liquidazione Controllata per il mancato superamento della soglia minima di indebitamento (art. 268 CCII).*"

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, come da domanda subordinata svolta da parte ricorrente, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in Corsico e pertanto ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;

B) il contraddittorio è stato regolarmente instaurato mediante notifica alla parte convenuta di ricorso e decreto perfezionatasi mediante PEC in data 27.09.2026 a cura della Cancelleria; notifica alla quale è seguita la costituzione di parte debitrice come in epigrafe;

C) parte ricorrente è legittimata essendo, ai fini del presente vaglio, creditrice nei confronti della società resistente per euro 28.567,02 (di cui euro 26.621,75 per residua sorte capitale) [redacted] come da fatture, seguite da atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e piano di rientro ed interessi successivi e non oggetto di contestazione;

D) sussiste la legittimazione passiva del resistente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), CCII in quanto il debitore (impresa, ora in liquidazione, avente il seguente oggetto commerciale: "*gestione di pubblici esercizi aventi per scopo la ristorazione*", come da visura camerale agli atti) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di impresa minore; si osserva, infatti, emergere il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, come da bilanci prodotti da parte debitrice.

Deve, invece, deve ritenersi superata la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII prevista per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio che, come noto, statuisce che "*non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000,00*".

In tema si deve infatti constatare che:

-l'ultima situazione patrimoniale esponeva totale già debiti per euro 48.922,30;

- parte resistente ha depositato in data 22.09.2026 nota autorizzata in cui forniva il calcolo degli interessi legali calcolati dalle scadenze delle singole fatture al 21.09.2026 per l'importo di euro 1.945,27, da sommarsi al debito complessivamente maturato dalla società;

ne discende che il debito totale nei confronti di parte resistente è pari a euro 28.567,02 e che sommato ai restanti debiti scaduti a oltre i 90 giorni, comprensivi dei debiti verso le banche e degli altri fornitori ordinari, il passivo è di complessivi euro 51.688,85;

passivo così ripartito come da prospetto fornito da parte ricorrente con nota del 22.09.2026:

A) Debiti verso fornitori ordinari

- [redacted] 28.567,02
[redacted] € 2.073,04
[redacted]. 1.911,36
[redacted] € 948,86

Subtotale A) € 33.500,28 +

B) Debiti verso le banche € 18.188,57 =

Totale (A + B) € 51.688,85;

- risultano prive di pregio le asserzioni di parte resistente volte alla pretesa dimostrazione del mancato raggiungimento della soglia di euro 50.000,00 in quanto le voci esposte da parte ricorrente a titolo di spese legali (pari a euro 2.461,53) sono da sommarsi all'importo per capitale e spese risultano corredate da fatturate-pro forma depositata da parte ricorrente e da impegno contenuto nel piano di rientro; né rileva la circostanza che sia stata emessa nota di credito (Cfr. doc. 8) in quanto la fattura alla quale è riferibile siffatta nota risulta già stornata, tanto da non essere ricompresa tra quelle fondanti il presente ricorso e richiamate

nel piano di rientro. Il saldo ancora dovut[redacted]icorrente risulta all'attualità di euro 28.567,02 e non di euro 22.262,24 come invece esposto da parte resistente nella nota di replica del 26.09.2026.

Dal contesto che precede deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sussistendo la condizione di procedibilità *ut supra* ed essendo conclamato lo stato di insolvenza, non avendo parte resistente onorato il debito di parte ricorrente, né fornendo la dimostrazione di avere entrate e risorse proprie per far fronte alle restanti passività, come confermato anche dal difensore di parte debitrice in udienza.

E) non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non
sono richieste l'allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC ex art. 269 CCII;

F) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

G) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) desumibile:

- dal mancato pagamento dei crediti di parte ricorrente;
- dalla inattività dell'impresa, essendo intervenuto lo sfratto dai locali ove veniva esercitata l'attività di ristorazione ed essendo seguito il relativo rilascio;
- dalla conseguente messa in liquidazione volontaria della società e dalla circostanza che non vi è attivo per far fronte alle passività maturate.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCII e che debba mettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M

Visto l'art. 270 CCII,

1) RIGETTA la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, svolta in via principale dal creditore ricorrente;

2) DICHIARA, come da domanda in via subordinata di parte ricorrente, aperta la LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del patrimonio di **OHANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F./P.IVA 09652460966), con sede legale in Corsico (MI), Via Vittorio Emanuele II n. 46,

e per l'effetto:

2.1 nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

2.2. nomina liquidatore l'avv. LAURA LIMIDO (C.F. LMDLRA70H65B300A);

2.3 ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

2.4 assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201CCII;

2.5 ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice per il differimento della liquidazione dell'automezzo al termine della liquidazione;

2.6 autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
2.6 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità di liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione della domanda di cui all'art. 270 co 2 lett. d) CCII ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai dell'art. 273 CCII;
- provveda una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi del patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura dalla procedura ai sensi dell'art 276 CCII;
-dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore.
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile dell'**01.10.2026**.

Il giudice rel. ed est. — Il Presidente
dott. Luca Giani — dott.ssa Laura De Simone